

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 10

Concorso della Regione Veneto alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato (legge regionale 30 agosto 1993, n. 40).

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Concorso alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato

1. La Regione del Veneto contribuisce, su domanda delle organizzazioni del volontariato iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 alle spese assicurative sostenute dalle medesime in adempimento dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina modalità e termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, si fa fronte mediante riduzione dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 70015 denominato "Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo (legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55)" e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 61424 denominato "Contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese assicurative" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 2000

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 aprile 2000, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 7 aprile 2000, n. 10, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 2000;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 7 - Note agli articoli della legge regionale.

1. Indice

- Art. 1 - Concorso alle spese assicurative delle organizzazioni del volontariato.
- Art. 2 - Norma finanziaria.
- Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

2. Procedimento di formazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 10

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 aprile 1998, dove ha acquisito il n. 419 del registro dei progetti di legge su iniziativa del consigliere Cacciari;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 5ª in data 22 aprile 1998;
- Il consigliere Paolo Cacciari ha presentato il progetto di legge all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 1º marzo 2000, n. 2023;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 marzo 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 marzo 2000, n. 526/20124/1, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Re-

ubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la normativa regionale in materia di volontariato prevede l'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di volontariato, previa la presentazione di:

- atto costitutivo e statuto;
- ordinamento interno ed elenco dei soci;
- breve relazione delle attività svolte e programmi futuri.

Nello statuto vi è l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Qualora l'Amministrazione regionale eroghi un contributo, viene richiesta copia del versamento per la copertura assicurativa.

Va considerato che molte realtà del volontariato, iscritte nel registro regionale, operano al di fuori di convenzioni e non usufruiscono di elargizioni, vivendo della propria attività e utilizzando, occasionalmente, contributi su singoli progetti ed iniziative spesso insufficienti persino a coprire le spese dell'iniziativa stessa.

Si viene così a determinare una contraddizione palese: se da un lato per promuovere le iniziative le Organizzazioni del volontariato sono spesso costrette a ricorrere alla richiesta di contributi pubblici, dall'altro le stesse organizzazioni sono schiacciate economicamente a causa degli insostenibili costi paventati dal sistema assicurativo privato.

In attesa che la Regione intervenga definendo una convenzione tipo, concordandola con gli istituti assicurativi disponibili, per l'accesso facilitato delle organizzazioni iscritte al Registro del volontariato alle previste forme assicurative, o che si giunga in tempi rapidi alla modifica della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 per le parti riguardanti gli obblighi assicurativi, la presente proposta di legge prevede un contributo straordinario, a copertura parziale delle spese assicurative delle organizzazioni iscritte al Registro regionale, di lire 200.000.000 per l'anno 1999, provvedendo ad istituire nel bilancio un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo a sostegno delle organizzazioni del volontariato".

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 10

- Entro l'11 luglio 2000, la Giunta regionale determina i criteri per l'accesso ai contributi nelle spese assicurative sostenute dalle organizzazioni del volontariato (art. 1, comma 2, l.r. n. 10/2000)

5. Stanziamento in bilancio per il 2000

- Capitolo 61424 100 milioni

"Contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese assicurative"

6 Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per i servizi sociali

7 Note agli articoli della legge regionale 7 aprile 2000, n. 10

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella summenzionata legge regionale.

Nota all'art. 1, comma 1:

- legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" (vedasi testo coordinato pubblicato nel Bollettino ufficiale 24 ottobre 1997, n. 88)
- legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"